

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

540/2015/R/GAS

MERCATO DEI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE
DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI CANALIZZATE:
REVISIONE DELLA COMPONENTE *QVD* A COPERTURA DEI COSTI DI
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas diversi dal gas naturale
12 novembre 2015

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) in materia di disciplina dell'attività di vendita al dettaglio di gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo di reti canalizzate, relativamente alla definizione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio.

Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2011, ARG/gas 124/11 che ha modificato l'allegato A della deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito:TIVG), relativamente ai gas diversi dal gas naturale.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 14 dicembre 2015**. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Condizioni economiche di tutela e perequazione e monitoraggio

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.351/608

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
1.1. STRUTTURA DEL SETTORE	4
1.2. REGOLAZIONE VIGENTE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA	4
1.2.1. <i>Restrizione del perimetro applicativo delle condizioni economiche di fornitura.....</i>	<i>4</i>
1.2.2. <i>Articolazione delle condizioni economiche di fornitura.....</i>	<i>5</i>
1.2.3. <i>Precedente revisione della componente per la commercializzazione della vendita al dettaglio</i>	<i>6</i>
2. ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA REVISIONE DELLA COMPONENTE QVD ...	7
2.1. REGIME DI UNBUNDLING	7
2.2.1 <i>Il processo di consultazione.....</i>	<i>7</i>
2.2.2 <i>Osservazioni ricevute durante la consultazione 36/2014/R/COM</i>	<i>8</i>
2.2.3 <i>Scelte di unbundling: regime semplificato ed esenzioni.....</i>	<i>9</i>
2.2.4 <i>Esiti dell'analisi dei conti annuali separati.....</i>	<i>9</i>
2.2. COMPONENTE QVD: NUOVI LIVELLI E ARTICOLAZIONE	10
2.2.1 <i>Revisione della componente QVD per la vendita di gas naturale (DCO 449/2015)....</i>	<i>10</i>
2.2.2 <i>Revisione della componente QVD per la vendita di gas diversi dal gas naturale</i>	<i>11</i>

1. Introduzione

1.1. Struttura del settore

Sulla base dei dati a disposizione dell’Autorità, le reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale rappresentano una realtà caratterizzata da circa 80 imprese che servono 709 località, per lo più isolate e non densamente abitate, in gran parte ubicate nel Centro-Nord. Queste realtà sostituiscono, nella maggior parte dei casi, la distribuzione di gas naturale in aree difficilmente raggiungibili dal sistema di gasdotti del gas naturale.

La Tabella 1 evidenzia la ripartizione geografica di tali località sulla base della tipologia di gas distribuito:

Tabella 1

Località servite con gas diversi dal gas naturale			
	G.P.L	ARIA PROPANATA	GAS MANIFATTURATI
Nord	293	7	2 (*)
Centro	285	-	-
Sud	117	5	-
Totale	695	12	2 (*)

Anno dati 2013

(*) Gas incondensabile da raffineria

Il numero totale dei clienti serviti, con riferimento all’anno 2013, è pari a circa 166.000 per 38 milioni di metri cubi erogati ¹.

1.2. Regolazione vigente delle condizioni economiche di fornitura

1.2.1. Restrizione del perimetro applicativo delle condizioni economiche di fornitura

L’articolo 64 della RTDG², con decorrenza 1 gennaio 2014, ha previsto che, nell’ambito di applicazione delle tariffe di distribuzione e misura, rientrino solo le reti canalizzate gestite in concessione e che servono almeno **300** punti di riconsegna (di seguito: PDR).

Di conseguenza, con deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 314/2014/R/GAS di modifica al TIVG³, è stato disposto che anche le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale vengano applicate alle sole località con almeno 300 PDR.

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, circa metà delle imprese, operando solo in località con meno di 300 PDR, risultano escluse dal perimetro regolatorio per l’applicazione della

¹ Fonte: Indagine annuale sui settori regolati 2015. Per ulteriori informazioni statistiche si rimanda alla *Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta – Volume I Stato dei servizi* sul sito dell’Autorità.

² Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (Allegato A alla deliberazione 367/2014/R/gas).

³ Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09).

RTDG e del TIVG e, complessivamente, solo un quinto delle località servite con gas diversi è soggetto attualmente alla suddetta regolazione.

La distribuzione geografica delle località e dei clienti, ai quali si applicano le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, è riportata nella Tabella 2.

Tabella 2

Località servite con gas diversi dal gas naturale con + 300 PDR						
	<i>G.P.L</i>		<i>ARIA PROPANATA</i>		<i>GAS MANIFATTURATI</i>	
	Numero Località	Numero Clienti	Numero Località	Numero Clienti	Numero Località	Numero Clienti
Nord	52	15.262	3	1.693	2 (*)	3.055
Centro	63	28.833	-	-	-	-
Sud	14	15.001	5	32.481	-	-
Totale	129	59.096	8	34.174	2(*)	3.055

Anno dati 2013

(*) Gas incondensabile da raffineria

La medesima deliberazione ha anche indicato che le componenti relative all'approvvigionamento ed alla vendita al dettaglio del GPL per le reti canalizzate, che non rientrano nell'ambito di applicazione previsto dalla RTDG, devono comunque essere coerenti con i livelli delle medesime componenti relative alle reti canalizzate oggetto di regolazione.

1.2.2. Articolazione delle condizioni economiche di fornitura

Ai sensi delle disposizioni del TIVG, come modificate dalla deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2011, ARG/gas 124/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 124/11), le condizioni economiche di fornitura del GPL e dei gas manifatturati si articolano nelle seguenti componenti unitarie:

- a) componente relativa all'approvvigionamento;
- b) componente relativa al servizio di distribuzione e misura;
- c) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio.

Il box successivo riporta una breve sintesi della struttura delle condizioni economiche per le due tipologie di gas diversi dal gas naturale come attualmente in vigore.

1) Condizioni economiche per la fornitura di GPL

a) Componente relativa all'approvvigionamento

La componente relativa all'approvvigionamento è data dalla somma dei seguenti elementi:

- *QEPROPMC*, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima;
- *ACC*, imposta determinata ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale;
- *QTCA_{i,t}* a copertura dei costi di trasporto e altri costi dell'*i*-esimo ambito.

Elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

A partire dall'1 ottobre 2011 l'elemento *QEPROPMC* è aggiornato dall'Autorità il primo giorno di ciascun mese. L'aggiornamento avviene sommando all'elemento *QEPROPMC* una variazione ΔT , positiva o negativa, calcolata sulla base dell'indice dei prezzi di riferimento J_t . Tale indice è determinato considerando i valori medi dei prezzi del propano relativi al mese precedente.

Pertanto la variazione ΔT è data dalla formula

$$\Delta T = QEPROPMC_0 * (J_t - J_{t-1})$$

dove (J_{t-1}) è il valore relativo all'aggiornamento del mese precedente e $QEPROPMC_0$ è il valore in vigore nel mese di settembre 2011.

Elemento a copertura dei costi di trasporto e altri costi

L'elemento $QTCA_{i,t}$ differenziato per ciascun ambito gas diversi, è aggiornato dagli esercenti la vendita all'inizio di ciascun anno solare sulla base del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, composto dalla somma del 50% del tasso di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e del 50% del tasso di variazione del prezzo del gasolio per mezzi di trasporto, entrambi rilevati dall'ISTAT.

b) Componente relativa al servizio di distribuzione e misura

La componente del servizio di distribuzione e misura è determinata ai sensi della Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014–2019 (RTDG).

c) Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

La componente relativa alla vendita al dettaglio QVD^{spl} , articolata nella sola quota variabile, è pari a 0,176000 euro/Smc, per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015.

2) **Condizioni economiche per la fornitura di gas manifatturato**

a) Componente relativa all'approvvigionamento

La componente viene aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi applicando:

- ai gas manifatturati composti in prevalenza da propano, l'indicizzazione prevista per il GPL, il primo giorno di ciascun mese;
- ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione, l'indicizzazione prevista per il gas naturale, il primo giorno di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno.

b) Componente relativa al servizio di distribuzione e misura

La componente del servizio di distribuzione e misura è determinata ai sensi della Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014–2019 (RTDG).

c) Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

La componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati $QVD^{gasmanifatturati}$, articolata nella sola quota fissa, è pari a 44,00 euro/punto di riconsegna per anno, per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015.

1.2.3. *Precedente revisione della componente per la commercializzazione della vendita al dettaglio*

Con riferimento nello specifico alla componente per la commercializzazione della vendita al dettaglio, la deliberazione ARG/gas 124/11 ha, tra l'altro, modificato le regole per la determinazione del livello, dell'articolazione e delle tempistiche di aggiornamento di tale

componente, sia per la fornitura di GPL sia per la fornitura di gas manifatturati, prevedendo in particolare:

- un livello non differenziato per ambito territoriale di tale componente per tutti gli esercenti la vendita;
- criteri di determinazione analoghi a quanto previsto ai fini della quantificazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio per il gas naturale;
- di utilizzare i dati disponibili per il settore del gas naturale, anche in considerazione delle difficoltà emerse, in termini di disponibilità e significatività, dall'analisi dei dati di bilancio trasmessi per il 2009 dagli esercenti del settore del gas diversi;
- di considerare le specificità relative all'attività di commercializzazione per i due settori in termini di:
 - differenti obblighi che la regolazione definisce per gli esercenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di qualità commerciale;
 - eventuali sinergie derivanti dallo svolgimento congiunto di diverse attività, nonché dalla fornitura di altri servizi da parte degli esercenti;
 - differente entità del rischio creditizio legato alla possibilità di cambio del fornitore per i clienti finali di gas naturale;
- di mantenere con riferimento al GPL, l'articolazione che prevede la sola quota variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD^{spl}), espressa in euro/Smc;
- di differenziare, con riferimento ai gas manifatturati, in relazione alla estrema variabilità dei consumi medi per cliente, l'articolazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio ($QVD^{gasmanifatturati}$), prevedendo una sola quota fissa espressa in euro/punto di riconsegna per anno;
- che il valore della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio avesse una validità biennale.

Con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 640/2013/R/GAS sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2015 i valori in vigore della QVD del GPL e dei gas manifatturati, rispettivamente pari a 0,176000 euro/Smc e 44,00 euro/punto di riconsegna per anno.

Tale decisione è stata presa in attesa del completamento del processo di revisione della disciplina sugli obblighi di separazione contabile (*unbundling*), nell'ambito del quale l'Autorità ha espresso l'esigenza di disporre di conti separati, redatti secondo il regime ordinario, relativi all'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, al fine della determinazione del livello della QVD a copertura di tale attività.

2. Orientamenti in merito alla revisione della componente QVD

2.1. Regime di *unbundling*

2.2.1 Il processo di consultazione

Con il documento per la consultazione, 82/2013/R/COM (di seguito: DCO 82/13) l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti i servizi idrici, di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas e, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e

vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate, l'esigenza di disporre di conti separati, redatti secondo il regime ordinario, a seguito delle criticità riscontrate nella determinazione del livello della componente *QVD* a copertura dei costi di tale attività, determinata nel 2011, come sopra descritto, sulla base dei dati di separazione contabile relativi al settore della distribuzione del gas naturale.

Nell'ambito della consultazione, gli operatori hanno manifestato forte contrarietà all'adozione del regime ordinario di separazione contabile per l'attività relativa alla distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale in quanto l'attività in oggetto risulta assolutamente marginale per molte imprese che, peraltro, sono spesso di modeste dimensioni e quindi non adeguatamente strutturate per implementare i sistemi di contabilità previsti dal regime ordinario.

Con il documento per la consultazione 36/2014/R/COM (di seguito: DCO 36/14) l'Autorità ha illustrato gli orientamenti finali in materia di revisione e di semplificazione della normativa di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas, anche alla luce delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 82/13.

A seguito di un'analisi condotta dagli Uffici dell'Autorità in relazione alla raccolta dell'esercizio 2011, il DCO 36/14 ha previsto di rivedere la proposta di estensione del regime ordinario alle imprese che svolgono attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate, indicando di mantenere tale obbligo esclusivamente a:

- le imprese che operano nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, *a mezzo reti canalizzate*, già tenute al regime ordinario in quanto operanti anche in attività già soggette a tale regime;
- le imprese che operano nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, *a mezzo reti canalizzate*, con più di 3.000 clienti, senza svolgere altre attività nel settore dell'energia elettrica o del gas.

Contestualmente, rispetto alla proposta originaria, l'Autorità ha previsto l'esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati per le imprese che operano nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, *a mezzo reti canalizzate*, con meno di 3.000 clienti, senza svolgere altre attività nel settore dell'energia elettrica o del gas.

Il DCO 36/14 ha, inoltre, prospettato l'introduzione di specifici comparti per l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, individuati, conseguentemente, nella distribuzione, nella vendita e nella misura. Per questi comparti, laddove non fosse possibile un'attribuzione diretta delle poste contabili, si sarebbe consentita un'attribuzione convenzionale ex-post con criteri scelti dall'impresa.

2.2.2 Osservazioni ricevute durante la consultazione 36/2014/R/COM

In risposta al DCO 36/14 gli operatori del settore e le relative associazioni di categoria hanno rappresentato quanto segue:

- una netta contrarietà, soprattutto per quelle realtà di dimensioni minori non in grado di sopportare ulteriori aggravii gestionali, in merito all'estensione del regime ordinario di *unbundling* oltre che alle imprese che operano nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate, già soggette al regime ordinario in quanto operanti in attività che prevedono tale regime, anche alle imprese che operano solo nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate, con più di 3.000 clienti, pur apprezzando l'innalzamento del limite originario di 1.000 clienti, contenuto nel precedente documento di consultazione;

- apprezzamento nella ricerca di forme di semplificazione degli adempimenti, quali l'esenzione dall'invio annuale dei conti separati per le suddette imprese con meno di 3.000 clienti che non svolgono altre attività nel settore dell'energia;
- una totale contrarietà alla creazione di specifici comparti per l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale in considerazione della peculiarità del settore delle distribuzioni di GPL oltre che delle ridotte dimensioni aziendali, soprattutto in relazione alle caratteristiche proprie dell'attività. La distribuzione e vendita di GPL a mezzo di rete urbana rappresenta, infatti, un comparto percentualmente molto ridotto (< 2% in termini di fatturato) rispetto al totale delle attività svolte dalle aziende del settore. Inoltre, in un quadro regolatorio volto a semplificare gli adempimenti vigenti, sarebbe stato contraddittorio, per il comparto GPL, aggravare tali adempimenti.

2.2.3 Scelte di unbundling: regime semplificato ed esenzioni

A seguito del DCO 36/14 e delle osservazioni pervenute, la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 231/2014/ R/COM), nell'approvare il nuovo Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (di seguito: TIUC), ha stabilito per la distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo reti canalizzate:

- il mantenimento dell'obbligo di applicazione del regime ordinario di separazione contabile per le imprese che, in quanto operanti in altre attività, sono tenute a tale obbligo e, pertanto, l'applicazione del regime semplificato per tutte le altre aziende del settore GPL;
- l'esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati per le imprese che operano esclusivamente nella distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate, in considerazione della marginalità di tale attività e dell'opportunità di non gravare le imprese del settore di eccessivi oneri amministrativi;
- la previsione di comparti per l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate, per le esigenze conoscitive da parte degli Uffici dell'Autorità, lasciando agli operatori la scelta dei criteri da adottare per la sua applicazione.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle società che servono località con meno di 300 PDR.

2.2.4 Esiti dell'analisi dei conti annuali separati

Al fine della determinazione della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale, sono stati analizzati i dati dei conti annuali separati relativi all'anno 2014 trasmessi dagli operatori ai sensi di quanto previsto dal TIUC, come disponibili al 15 ottobre 2015.

Dalle informazioni desumibili dall'Anagrafica Operatori dell'Autorità risulta che le società esentate dall'obbligo di invio dei dati ai sensi dell'articolo 27 del TIUC, in quanto operanti esclusivamente nella distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate, siano circa la metà di quelle operative nel settore in oggetto. Pertanto, i dati analizzati riguardano solo 22 operatori, dei quali:

- 20 hanno trasmesso i valori in applicazione del regime ordinario di separazione contabile;
- 2 hanno trasmesso i valori in regime semplificato.

L'analisi dei dati ha evidenziato che la maggior parte degli operatori non ha fornito la disaggregazione richiesta per comparto (distribuzione, misura, vendita di gas diversi) non consentendo, in tal modo, di poter disporre di un campione rappresentativo per la valutazione dei costi operativi afferenti il settore in oggetto. Soltanto in due casi è stato possibile ricostruire la struttura dei costi operativi associata all'attività di vendita.

2.2. Componente QVD: nuovi livelli e articolazione

2.2.1 Revisione della componente QVD per la vendita di gas naturale (DCO 449/2015)

Come descritto nel paragrafo 2.1, sia in considerazione delle scelte effettuate in sede di definizione del nuovo regime di *unbundling* contabile, sia in esito all'analisi dei dati di bilancio trasmessi per l'anno 2014 dalle società che distribuiscono GPL a mezzo di reti canalizzate, si confermano le difficoltà, già evidenziate in passato, circa la possibilità di raccogliere informazioni sufficientemente analitiche e attendibili ai fini della revisione del livello della componente QVD. Pertanto, al fine di verificare il livello di costo risultante dall'analisi dei dati relativi agli unici due set disponibili di conti disaggregati per comparto, sono stati utilizzati i dati relativi al settore del gas naturale, in coerenza con l'approccio adottato con la deliberazione ARG/gas 124/11, dal momento che le attività relative alla commercializzazione e gli obblighi a carico degli esercenti non sono dissimili dalle attività e dagli obblighi a carico degli esercenti la vendita di gas naturale nell'ambito del servizio di tutela, fatto salvo quanto specificato nel successivo paragrafo 2.2.2.

Il documento per la consultazione 449/2015/R/gas ha illustrato gli orientamenti dell'Autorità relativamente ai criteri adottati per la definizione e la quantificazione dei costi riconosciuti attraverso la componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio della vendita di gas naturale, distinguendo tra costi operativi connessi agli inadempimenti dei clienti finali (c.d. oneri per morosità), altri costi operativi e remunerazione del capitale investito.

In particolare, con riferimento agli oneri per morosità, in considerazione del livello medio nazionale di *unpaid ratio*, il documento per la consultazione 449/2015 propone di riconoscere un costo medio pari a 18,41 €/PDR/anno.

Per quanto riguarda, invece, gli altri costi operativi, sono stati presi a riferimento i costi caratteristici dell'attività di commercializzazione, tra cui il costo del personale, gli acquisti di materiali e servizi e gli ammortamenti delle immobilizzazioni, calcolati secondo criteri tecnico-economici. In esito alle analisi effettuate, il riconoscimento dei costi operativi (al netto della morosità) relativi ai clienti aventi diritto al servizio di tutela è stato quantificato in 38,53 €/PDR/anno. Tale valore include anche i costi connessi alle politiche di *marketing* e acquisizione della clientela.

Per la determinazione del capitale investito, in linea con la metodologia utilizzata per il settore elettrico, è stato adottato un approccio parametrico; in particolare, il capitale circolante netto (che è la voce più rilevante del capitale investito netto nell'ambito dell'attività di vendita) è stato stimato in funzione del fabbisogno di cassa necessario alla copertura dell'esposizione media del venditore dovuta agli sfasamenti temporali tra importi incassati e pagamenti effettuati nell'ambito della propria attività di vendita. Per la remunerazione del capitale investito è stata utilizzata la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital*, adattandola alle peculiarità dell'attività della vendita al dettaglio. In esito alle suddette elaborazioni, il riconoscimento medio è stato quantificato in 8,9 €/PDR/anno.

2.2.2 *Revisione della componente QVD per la vendita di gas diversi dal gas naturale*

Nel valutare, ai fini della definizione del livello della componente *QVD* relativa alla vendita di gas diversi, le quantificazioni effettuate con riferimento ai costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio per il settore del gas naturale, è necessario considerare le differenze strutturali che caratterizzano i due settori e le differenti regolazioni ad essi applicabili. In particolare:

- le caratteristiche delle reti urbane alimentate con gas diversi precludono la possibilità di cambio del fornitore da parte della clientela; ciò porterebbe ad escludere, nell'ambito dei costi operativi, il riconoscimento delle spese per le politiche di *marketing* e acquisizione della clientela;
- inoltre, in considerazione del fatto che le imprese che distribuiscono gas diversi non sono tenute al rispetto delle disposizioni in tema di qualità commerciale, che si applicano invece alle società di vendita di gas naturale, nonché beneficiano di un regime semplificato in materia di obblighi di trasparenza della bolletta, è ragionevole ritenere che le prime sostengono dei costi inferiori alle seconde per le attività di gestione dei reclami, dei servizi di *call center*, del processo di fatturazione, ecc.;
- l'assenza di concorrenza per la fornitura del servizio rende trascurabile l'entità del rischio di credito legato alla possibilità di cambio del fornitore a cui è esposto l'esercente la vendita di gas diversi tramite reti canalizzate, per cui si ritiene corretto escludere, dai costi operativi, il riconoscimento di oneri specifici per la morosità della clientela nonché i costi connessi all'implementazione di procedure di gestione e recupero del credito;
- infine, per quanto riguarda il livello del capitale investito e la sua remunerazione, in assenza di dati analitici per il settore dei gas diversi, si propone prudenzialmente il riconoscimento dei costi in coerenza con quanto prospettato per l'attività di commercializzazione della vendita di gas naturale, escludendo tuttavia dal calcolo del capitale investito gli effetti dovuti ai ritardi nei pagamenti da parte della clientela in quanto, nel caso della vendita di gas diversi, non sono previste azioni di messa in mora, sospensione o interruzione della fornitura secondo tempistiche minime di espletamento poste a tutela del cliente finale.

Gli esiti dell'analisi dei dati relativi al gas naturale, tenuto conto di quanto esposto nei punti precedenti, sono risultati coerenti con le valutazioni effettuate considerando i dati relativi all'attività di vendita di gas diversi.

Pertanto, l'Autorità intende riconoscere mediamente 36,00 €/PDR/anno a copertura dei costi di commercializzazione del GPL, sostituendo, tuttavia, la vigente articolazione della componente *QVD* nella sola quota variabile con una nuova articolazione in quota fissa; tale modifica consente di allineare la disciplina prevista per la fornitura di GPL alle strutture di costo riconosciute per l'attività di vendita nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale nonché per la fornitura degli altri gas diversi dal gas naturale.

Con riferimento alla fornitura di gas manifatturati e di aria propanata, per quanto detto sopra e in continuità con la regolazione vigente, si prospetta il mantenimento dell'articolazione in quota fissa che risulterebbe, pertanto, pari a 36,00 €/PRD/anno.

Infine, per tener conto degli impatti della modifica dell'articolazione della componente *QVD* per la fornitura di GPL sui sistemi di fatturazione delle imprese, si prospetta di prorogare il livello e l'articolazione attualmente in vigore fino al 31 marzo 2016.

- Q1. Si ritiene corretto anche l'utilizzo dei dati riferiti al settore del gas naturale per la determinazione della QVD relativa ai gas diversi dal gas naturale?*
- Q2. Si condivide l'analisi degli elementi di differenziazione nell'ambito dei costi dell'attività di vendita di gas diversi dal gas naturale rispetto all'attività di vendita di gas naturale?*
- Q3. Si condivide la modifica dell'articolazione della componente QVD per la fornitura di GPL da quota variabile in quota fissa, anche al fine di rendere tale struttura più coerente con quanto previsto per gli altri settori regolati?*
- Q4. Si condivide la proposta di mantenere per la componente QVD per la fornitura di gas manifatturati e aria propanata la sola quota fissa?*